



## CRITERI DI RECUPERO

Le ore versate in “Banca delle Ore” devono essere così recuperate:

- a. Le **23 ore di riduzione** che, al primo gennaio di ogni anno, vengono versate nella **Banca delle Ore**, devono essere fruite **entro i successivi 24 mesi**.

I recuperi **entro il 30 giugno** devono essere concordati con l’azienda, mentre, **per i recuperi dal 1° luglio in poi** è sufficiente che il lavoratore dia il preavviso all’azienda.

- b. Le **ore straordinarie** effettuate:

- ◆ nei primi 6 mesi dal loro espletamento previo accordo con l’azienda;
- ◆ dopo tale termine è sufficiente una comunicazione all’azienda rispettando i seguenti termini di preavviso:

**1 giorno** per il recupero orario,  
**5 giorni** per il recupero da 1 a 2 giorni,  
**10 giorni** da 3 giorni in poi.

Ore maturate in	Si fruiscono <b>in accordo</b> con l’Azienda entro il mese di	Si fruiscono <b>senza accordo</b> con l’Azienda entro il mese di
Gennaio 2007	Giugno 2007	Gennaio 2009
Febbraio 2007	Luglio 2007	Aprile 2009
Marzo 2007	Agosto 2007	Marzo 2009
Aprile 2007	Settembre 2007	Aprile 2009
Maggio 2007	Ottobre 2007	Maggio 2009
Giugno 2007	Novembre 2007	Giugno 2009
Luglio 2007	Dicembre 2007	Luglio 2009
Agosto 2007	Gennaio 2008	Agosto 2009
Settembre 2007	Febbraio 2008	Settembre 2009
Ottobre 2007	Marzo 2008	Ottobre 2009
Novembre 2007	Aprile 2008	Novembre 2009
Dicembre 2007	Maggio 2008	Dicembre 2009

**N.B.** - In ogni caso il recupero va effettuato **entro i 24 mesi** dall’espletamento dell’orario aggiuntivo. Trascorso tale termine, **nei successivi 6 mesi**, in accordo con il lavoratore l’azienda fisserà i tempi di recupero. In mancanza di accordo l’azienda fisserà d’ufficio i tempi di recupero.